

# GABINETTO​ ​DEL​ ​MINISTRO Area​ ​Economico-Finanziaria

***All’Ufficio***​​***Legislativo***

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante: *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.*

Con riferimento al provvedimento di cui all’oggetto, si fornisce​ l’unita​ ​relazione​ ​tecnica aggiornata al testo del 6 marzo 2023.

​ ***Il***​​***Dirigente***

​ ​*Massimiliano*​​*Micheletti*

***Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.***

# RELAZIONE ​ TECNICA​

Lo schema di decreto legislativo in esame è adottato in attuazione della delega contenuta dalla Legge di delegazione europea 2021 (Legge n. 127 del 2022) al fine di recepire nell’ordinamento interno i principi della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione.

Il concetto di whistleblower o informatore sugli illeciti è stato introdotto nel nostro ordinamento con la legge 90/2012 che ha previsto l'inserimento dell'articolo 54-*bis* nel D.lgs. 165 del 30 marzo 2001, il quale ha introdotto la tutela del dipendente pubblico che decida di segnalare illeciti commessi all'interno dell'ente in cui opera. A far data dal 2017 la disciplina del whistleblowing è stata estesa anche al settore privato. La legge 179/2017, infatti, oltre a potenziare la tutela del whistleblower impiegato nel settore pubblico mediante un rafforzamento dei sistemi già previsti dall’articolo 54-bis del D.lgs. 165/2001, ha previsto la possibilità di istituire specifici sistemi di tutela per quanti, nell'ambito del settore privato, operassero una segnalazione di illecito. Ciò ha modificato in parte il percorso tracciato dal D.lgs. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa delle società e modelli di organizzazione. La direttiva “de qua”, che deve essere recepita dagli Stati membri entro il 10 dicembre 2022, è stata emanata per favorire l’emersione di illeciti di differente natura, commessi all’interno delle pubbliche amministrazioni, enti pubblici economici, organismi di diritto pubblico, di concessionari di pubblici servizi, di società a controllo pubblico e di società in *house* (c.d. *soggetti del settore pubblico*) ed anche dei soggetti di diritto privato, imprese ed aziende operanti in svariati settori del mercato tra i quali soprattutto quelli degli appalti pubblici, dei servizi finanziari, di quanto concerne i prodotti immessi nel mercato interno e in particolare la filiera alimentare, della sicurezza dei trasporti, della tutela dell’ambiente, e infine dei settori della sicurezza nucleare, tutela degli interessi finanziari dell’Unione e della protezione dei dati personali.

Rispetto all’attuale quadro normativo italiano in materia di segnalazione di illeciti, la Direttiva UE estende l’obbligo di avere un canale informatico a disposizione dei whistleblower a tutte le aziende con più di 50 dipendenti nel settore privato, e agli stati, alle amministrazioni regionali e agli enti locali con oltre 10 mila abitanti in quello pubblico.

I datori di lavoro individueranno le modalità più idonee all’esercizio delle segnalazioni, nel rispetto delle garanzie di tutela e riservatezza del whistleblower e protezione da qualsiasi forma di ritorsione. Deve trattarsi, ad ogni modo, di segnalazioni su illeciti previsti dalla normativa di recepimento della direttiva, inviate da dipendenti, ma anche da soggetti al di fuori della tradizionale relazione lavorativa, come consulenti, membri dei consigli direttivi, ex dipendenti e candidati a posizioni lavorative cioè da soggetti esterni all’impresa, ma che sono entrati direttamente in contatto con essa. Si segnala che le misure di protezione a cui viene dedicato un intero capo (III) si applicano anche ai facilitatori, ai colleghi di lavoro delle persone segnalanti o di coloro che hanno sporto una denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile o di cui che ha effettuati una divulgazione pubblica e che sono legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, con le persone segnalanti o con coloro che hanno sporto denuncia e che potrebbero rischiare ritorsioni nell’ambito del contesto lavorativo nel quale prestano la propria attività, salva la previsione dell’articolo 17, commi 2 e 3 nonché agli enti di cui le persone segnalanti sono titolari ed agli enti che operano nel medesimo contesto di tali persone.

Il provvedimento si compone di ***25 articoli*** suddivisi in 4 Capi che di seguito vengono esaminati.

**Capo I**

**Ambito di applicazione e definizioni**

Con ***l’articolo 1***, viene fornito l’ambito di applicazione oggettivo, specificando che la segnalazione di una violazione deve essere effettuata non per scopi personali, ma nell’interesse pubblico e ha per oggetto violazioni del diritto nazionale o del diritto dell’Unione europea.

In particolare, non si applicano le disposizioni del provvedimento alle segnalazioni di violazioni delle norme in materia di appalti concernenti aspetti di difesa o di sicurezza, a meno che tali aspetti non rientrino negli atti pertinenti dell’Unione europea.

Si segnala che restano impregiudicate le disposizioni in materia di protezione delle informazioni classificate, del segreto professionale e medico e delle deliberazioni degli organi giudiziari, di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni. Inoltre, resta confermata l’applicazione delle disposizioni di procedura penale, di quelle vigenti in materia di autonomia e indipendenza della magistratura nonché delle disposizioni sulle funzioni ed attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura per tutto quanto attiene la posizione giuridica degli appartenenti all’ordine giudiziario, oltre che in materia di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica di cui al Regio decreto, 18 giugno 1931, n. 773, recante il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

*Stante il carattere ordinamentale della norma dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

***L’articolo 2*** contiene le definizioni relative agli elementi indicati nella direttiva quali ad esempio, “le violazioni”, “informazioni sulle violazioni”, “le segnalazioni” sia interne che esterne, “la divulgazione pubblica”, “persona segnalante”, “facilitatore”, “contesto lavorativo”, “persona coinvolta”, “riscontro”, “seguito”, “soggetti del settore pubblico e del settore privato”, “ritorsione”, “seguito” e “riscontro”.

*Si tratta di una disposizione di natura ordinamentale e definitoria che non è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica.*

Riguardo ***all’articolo 3,*** la norma identifica l’ambito di applicazione soggettivo, vale a dire le persone fisiche che operano nel contesto lavorativo del settore pubblico o privato in qualità di dipendenti o collaboratori, lavoratori subordinati e autonomi, liberi professionisti ed altre categorie specificate quali volontari e tirocinanti anche non retribuiti, gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto tutte interessate dalla tutela per la segnalazione degli illeciti e che sono suscettibili di eventuali atti ritorsivi. La tutela delle persone segnalanti si applica anche quando il rapporto giuridico non è stato costituito, durante il periodo di prova o successivamente allo scioglimento del rapporto stesso.

Inoltre, le misure di protezione previste dal Capo III si applicano anche ai c.d. “facilitatori”, alle persone che operano nel medesimo contesto lavorativo delle persone segnalanti o di coloro che hanno sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o di coloro che hanno effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate da stabile legame affettivo con le persone segnalanti o di parentela entro il quarto grado, nonché agli enti di cui le persone segnalanti sono titolari ed agli enti che operano nel medesimo contesto di tali persone.

*La disposizione ha natura ordinamentale e definitoria e non è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica.*

**Capo II**

**Segnalazioni interne, segnalazioni esterne, obbligo di riservatezza e divulgazioni pubbliche**

Con gli ***articoli 4 e 5*** denominati rispettivamente “*Canali di segnalazione interna*” e “*Gestione del canale di segnalazione interna*”, vengono fissate tutte le indicazioni necessarie, per l’attivazione e gestione tanto nel settore pubblico che privato, sentite le rappresentanze o le O.O.S.S., di canali che garantendo la riservatezza del segnalante permettano alle persone di effettuare segnalazioni. La gestione del canale di segnalazione è affidata a una persona o a un ufficio interno dedicato, entrambi autonomi ovvero è affidata a un soggetto esterno, anch’esso autonomo e, il personale destinato alla gestione dei canali di segnalazione è specificatamente formato nel limite delle risorse disponibili nei bilanci degli enti interessati destinati alla formazione. Si prevede che le segnalazioni siano effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche o in forma orale. Inoltre, viene individuato obbligatoriamente in ambito pubblico, nella figura del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza il soggetto a cui devono essere effettuate le segnalazioni, mentre in ambito privato, tali segnalazioni devono essere effettuate al soggetto che svolge, all’interno dell’ente, funzioni di vigilanza, come previsto dal decreto legislativo n. 231 del 2001. Si rappresenta, al riguardo, che i modelli di organizzazione e di gestione, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedono i canali di segnalazione interna di cui al presente decreto**.** L’articolo descrive poi la forma e modalità con le quali le segnalazioni devono essere effettuate. Particolarmente dettagliate sono le disposizioni successive al ricevimento della segnalazione che prevedono, tra il resto, che coloro che sono deputati al loro ricevimento devono rilasciarne al segnalante relativo avviso entro sette giorni e mantengono interlocuzioni con la stessa dando diligente e tempestivo seguito alle segnalazioni ricevute.

Rilevanti sono le previsioni relative alle informazioni che debbono essere chiare, visibili e accessibili sulle modalità di effettuazione delle segnalazioni e quelle che prevedono che laddove il soggetto, tanto privato che pubblico, sia dotato di un sito internet, le stesse informazioni debbono esservi anche pubblicate.

*Si tratta di disposizioni di carattere organizzativo rientranti nelle ordinarie attività gestionali delle amministrazioni o enti pubblici, che potranno essere attuate nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In particolare, con riferimento alle ipotesi di esternalizzazione della gestione delle segnalazioni prevista dal comma 2, dell’articolo 4, si rappresenta che tale possibilità è da considerare come facoltativa e residuale e attuabile previa verifica della sussistenza delle occorrenti disponibilità finanziarie nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni interessate, già destinate all’approvvigionamento di servizi e attuabile attraverso la riprogrammazione dell’attività contrattuale.*

***L’articolo 6*** denominato**:***“Condizioni per l’effettuazione della segnalazione esterna”,* stabilisce che, nel caso in cui non siano previsti in quanto non obbligatori o istituiti canali di segnalazione interna di cui all’articolo 4 ovvero possa ritenersi che tali canali non siano efficaci nel trattare la segnalazione, anche alla luce del contesto ambientale, o che possa determinarsi il rischio di ritorsione la segnalazione può essere effettuata su un canale esterno.

***Gli articoli 7 e 8*** disciplinano il canale di segnalazione esterna attivato direttamente all’ANAC sia per quanto concerne il settore pubblico che quello privato.

E’, in tal senso, prevista l’istituzione di un canale di segnalazione indipendente ed autonomo per il ricevimento e la trattazione delle segnalazioni, sempre nel rispetto dei principi di riservatezza delle persone segnalanti e delle informazioni segnalate. Si evidenzia che le segnalazioni sono effettuate tramite piattaforma informatica messa a disposizione da ANAC oppure in forma scritta o orale (attraverso linee telefoniche e altri sistemi di messaggistica vocale), nonché qualora la persona lo richieda anche attraverso un incontro in presenza fissato in un tempo ragionevole.

Si rappresenta che la segnalazione inoltrata a soggetto diverso dall’ANAC, deve essere comunque inviata all’autorità competente entro sette giorni dal suo ricevimento.

Le attività dell’ANAC sono espletate in modo dettagliato sia in relazione all’ambito informativo offerto a qualsiasi persona interessata sia nei confronti del segnalante destinatario di alcune specifiche azioni collegate e successive alla segnalazione operata.

In particolare, si segnala che l’ANAC dispone il rinvio delle segnalazioni aventi ad oggetto informazioni sulle violazioni che non rientrano nella propria competenza alla competente autorità amministrativa o giudiziaria, ivi compresi le istituzioni, gli organi o gli organismi dell’Unione europea e dà contestuale avviso alla persona segnalante dell’avvenuto rinvio, ed entro tre mesi dall’avviso chiede al soggetto destinatario del rinvio, informazioni sul seguito dato o che intende dare. Entro sei mesi dall’avviso, l’ANAC fornisce riscontro alla persona segnalante sulle informazioni ricevute dal soggetto destinatario del rinvio.

Annualmente l’ANAC relaziona la Commissione europea, sul numero delle segnalazioni esterne ricevute e sul volume e l’esito delle procedure avviate a seguito delle segnalazioni, nonché l’accertamento dei danni finanziari.

Di rilievo anche la disposizione in virtù della quale l’ANAC può trattare in via prioritaria le segnalazioni esterne che hanno ad oggetto informazioni sulle violazioni riguardanti una grave lesione dell’interesse pubblico ovvero la lesione di principi di rango costituzionale o di diritto dell’Unione europea.

***L’articolo 9*** disciplina le informazioni che ANAC pubblica sul proprio sito, in una sezione dedicata accessibile e facilmente identificabile, destinata ad illustrare le misure di protezione, il regime di riservatezza, i contatti e le modalità di gestione delle segnalazioni da parte di ANAC.

***L’articolo 10*** è dedicato alle Linee guida redatte dall’ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Preposto al ricevimento ed alla trattazione delle informazioni è il personale dell’ANAC, adeguatamente formato allo scopo. Si segnala, inoltre, che l’ANAC pubblica sul proprio sito web, in una sezione separata, le informazioni relative ai canali ed alle procedure di segnalazione interna ed esterna, nonché una serie di informazioni relative alle condizioni di accesso alla tutela prevista con il presente decreto, le procedure applicabili e i dati di contatto.

L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle modalità di utilizzo dei canali per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne. Le linee guida prevedono l’utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell’identità della persona segnalante e il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

Inoltre, l’ANAC, riesamina periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, le proprie procedure per il ricevimento e il trattamento delle segnalazioni e le adegua, ove necessario, alla luce della propria esperienza e di quella di altre autorità competenti per le segnalazioni esterne nell’ambito dell’Unione europea.

Altri compiti sono inseriti dal Capo II nel quale sono previste le disposizioni in materia di misure di protezione dalle ritorsioni, misure per la protezione delle persone coinvolte (articolo 16) e divieto di ritorsioni (articolo 17).

In conseguenza dell’insieme delle previsioni indicate va collocata la disposizione relativa al personale ANAC e alla copertura finanziaria prevista ***dall’articolo 11***.

Si rende, infatti, necessario un intervento di rafforzamento di tutte le strutture coinvolte nella realizzazione delle iniziative sopra indicate, in modo da assicurare un presidio costante dei processi attraverso l’ampliamento della dotazione organica della suddetta Autorità.

Nello specifico, e in considerazione dei nuovi, maggiori compiti assegnati all’Autorità Nazionale Anticorruzione ed in particolare, dagli articoli 7, 8, 9, 10, 18, 19, 21, occorre prevedere un adeguamento della dotazione del personale dell’Autorità mediante un incremento ulteriore sebbene in un numero limitato che consentirebbe alla stessa ANAC di acquisire professionalità tecnico-specialistiche idonee allo svolgimento di mansioni dell’area informatica e/o dell’area economico-statistica da considerarsi imprescindibili ai fini di un efficace, tempestivo e pieno sviluppo degli obiettivi di sua competenza. Tali maggiori unità di personale sono state stimate in n. 10 unità di funzionari e n. 2 operativi da distribuire nei quattro uffici informatici, la cui dotazione attuale non è sufficiente a garantire i nuovi compiti assegnati, essendo gli addetti impegnati nello sviluppo della banca dati contratti pubblici, nella creazione del fascicolo virtuale dell’operatore economico, nello sviluppo del portale unico sulla trasparenza e nel potenziamento degli attuali sistemi informativi interni.

Altre esigenze sono state manifestate per l’acquisizione di personale giuridico specialistico, da qualificare nella materia (n. 4 nuovi funzionari e n. 2 operativi per l’ufficio whistleblowing, attualmente dotato solo di n. tre funzionari e n. due operativi e n. 2 funzionari nell’ufficio che si occupa di linee guida, ove sono presenti solo due funzionari in dotazione).

Si prevede, pertanto, di implementare la dotazione organica della stessa Autorità mediante reclutamento di complessive 22 unità di personale con professionalità tecniche - specialistiche di cui n. 18 funzionari e n. 4 operativi – da inquadrare al livello iniziale delle rispettive scale stipendiali secondo quanto previsto dal Regolamento sull’ordinamento giuridico ed economico del personale dell’ANAC.

La stima prudenziale dell’impatto economico-finanziario derivante dalle assunzioni delle predette unità di personale considerata con decorrenza 1° luglio 2023 è riportata di seguito nel prospetto riassuntivo che evidenzia un trend decennale comprensivo delle progressioni di carriera (ipotizzate pari a due livelli medi annui - art. 32 e art. 40 del Regolamento Anac) suddiviso fra le competenze lorde dovute al personale e gli oneri a carico dell’amministrazione (24,2% previdenziale, 0,4% assistenziali/assicurativi, 8,5% IRAP e indennità di fine rapporto IFR).



Le ipotesi alla base della stima prudenziale effettuata sono state:

- l’assunzione del personale citato ai livelli iniziali delle rispettive scale stipendiali (funzionario 0, impiegato 1);

- la rivalutazione di tutti i tabellari Agcm (retribuzione di livello, basi di calcolo premi, straordinario e IFR) del 2,6% per il 2023 e del 1,5% nell’arco temporale 2024-2032;

- trattamento accessorio pari al massimo erogabile e parametri relativi pari a quelli utilizzati nelle previsioni di bilancio ovvero derivanti da accordi sindacali vigenti.

I maggiori oneri del personale, rispetto a quanto in precedenza stimato sono imputabili principalmente agli effetti della sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 7725 del 5 settembre 2022, che ha disposto una riparametrazione dei tabellari dei funzionari per uguagliarli a quelli AGCM (dal 85%/94% al 100%). Inoltre, nel corso del 2022, vi è stata una rivalutazione degli stessi superiore a quella precedentemente ipotizzata in ragione della inattesa dinamica inflazionistica (4,9% nel 2021 e 2,6% nel 2023). Nello specifico, in riferimento all’annualità 2023, la significativa differenza è ascrivibile, oltre che alle circostanze sopra menzionate, anche:

- agli effetti che produce il differente periodo di servizio (data di assunzione) considerato nelle due stime (trimestre vs semestre) in relazione al trattamento economico fondamentale del personale;

- agli effetti, più che proporzionali, che il differente periodo considerato nelle stime produce in relazione al trattamento economico accessorio.

Relativamente alla piattaforma, necessaria per la corretta gestione delle istanze e la garanzia dell’anonimato, e richiamata nelle Linee Guida dell’ANAC “Linee Guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001”, il trend degli oneri su base decennale sostenuti per lo sviluppo della piattaforma informatica necessaria per il trattamento dei dati, nonché la quantificazione dei maggiori costi di funzionamento derivanti dalla gestione delle nuove competenze, sono stati riportati nel prospetto riepilogativo seguente:



Nello specifico trattandosi di stime (non conoscendo allo stato i requisiti funzionali delle evoluzioni da implementare sulla piattaforma) si è semplicemente ritenuto di arrotondare i relativi importi (anche in ragione della dinamica dell’inflazione in atto) includendo nel 2026 i costi di adeguamento e revisione delle piattaforme tecnologiche utilizzate dalla piattaforma nonché i costi di eventuali attività di vulnerability assessment sulla stessa. I costi sono da intendersi come costi di investimento per i primi 4 anni, mentre per i successivi si tratta di costi di funzionamento (prevalentemente gestione e manutenzione applicativa).

A titolo esemplificativo si riporta il prospetto riepilogativo degli oneri relativi sia all’implementazione della dotazione organica di n. 22 unità di personale, comprensiva degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione sia degli oneri relativi allo sviluppo e alle spese di funzionamento della piattaforma informatica da utilizzare per il trattamento dei dati da parte di ANAC.



Il costo per il personale (importi arrotondati) è così quantificato: euro 1.147.004 per l’anno 2023, euro 2.177.662 per l’anno 2024, euro 2.300.718 per l’anno 2025, euro 2.398.788 per l’anno 2026, euro 2.526.719 per l’anno 2027, euro 2.629.043 per l’anno 2028, euro 2.790.224 per l’anno 2029, euro 2.967.127 per l’anno 2030, euro 3.147.128 per l’anno 2031 ed in euro 3.308.866 annui a decorrere dall’anno 2032.

Per lo sviluppo della piattaforma informatica necessaria per il trattamento dei dati nonché i maggiori costi di funzionamento derivanti dalla gestione delle nuove competenze sono così quantificati: euro 250.000 per l’anno 2023, euro 250.000 per l’anno 2024, euro 250.000 per l’anno 2025, euro 250.000 per l’anno 2026, euro 80.000 a decorrere dall’anno 2027.

In ordine alla relativa copertura degli oneri sopra quantificati si procederà con prelevamento dal Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all’articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Si prevede altresì che il Ministro dell’economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

***L’articolo 12*** disciplina il contenuto dell’obbligo di riservatezza in ordine all’identità del segnalante, che non deve essere rivelata a persone diverse rispetto a quelle competenti a ricevere o a dare seguito alla segnalazione, sia per i procedimenti penali che contabili e disciplinari, mentre ***l’articolo 13*** riguarda il trattamento dei dati personali contenuti nelle segnalazioni.

Si segnala, inoltre, che sia nelle procedure interne che esterne la persona coinvolta può essere sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l’acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

*Le disposizioni hanno natura ordinamentale e pertanto, non si prevedono oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.*

Con ***l’articolo 14*** si disciplina la modalità di conservazione delle segnalazioni e della relativa documentazione per il tempo necessario a gestire e definire le stesse. Si ha un’ulteriore precisazione sulle modalità di conservazione a seconda se le segnalazioni siano state effettuate utilizzando linee telefoniche o altro sistema di messaggistica vocale registrate oppure non registrate o ancora, nel corso di un incontro col personale addetto. *Si tratta* *di modalità procedurali attuabili nell’ambito dell’implementazione della piattaforma informatica a cui si è già fatto riferimento, senza ulteriori aggravi per la finanza pubblica.* ***L’articolo******15*** *(Divulgazioni pubbliche)* disciplina le condizioni per le quali la persona che effettua una divulgazione pubblica può accedere ai benefici di protezione previsti dal presente decreto, anche quando le informazioni divulgate erano ritenute vere dal segnalante oppure si abbia motivo di ritenere che la segnalazione possa non avere seguito a causa dell’occultamento o distruzione delle prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

**Capo III**

**Misure di protezione**

Con il presente capo vengono disciplinate le misure di protezione che costituiscono gli strumenti a tutela dei segnalanti. In particolare, ***l’articolo*** ***16*** *(Condizioni per la protezione della persona segnalante)* prevede le condizioni mediante le quali la persona che effettua una divulgazione pubblica può accedere ai benefici di protezione previsti dal presente decreto, quando al momento della segnalazione/denuncia o divulgazione pubblica il soggetto segnalante riteneva che le informazioni divulgate fossero vere. Tale tutela è assicurata, in caso di segnalazione anonima, soloalla persona segnalante che sia stata successivamente identificata e che abbia subito ritorsioni (comma 4), nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell’Unione. Si rappresenta che, salvo quanto previsto dal successivo articolo 20, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele indicate non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

*La disposizione ha natura ordinamentale e definitoria e non è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica.*

***L’articolo 17*** prevede che è vietata ogni forma di ritorsione, in quanto il segnalante non può essere sottoposto a misure che abbiano effetti negativi sul rapporto di lavoro e sulla persona e la sua reputazione: pertanto, si prevede un dettagliato elenco delle possibili forme di ritorsione, o discriminazione operate nei confronti del whistleblower tra cui si evidenziano quelle del licenziamento, demansionamento, trasferimento di sede e ogni altra azione che comporti effetti negativi sui contratti di lavoro (come il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata), nonché una serie di altre gravi condotte afflittive come ad esempio la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici e azioni discriminatorie dalle quali conseguono pregiudizi economici o finanziari anche in termini di perdita di opportunità e di redditi a cagione del suo agire.

*La disposizione ha carattere precettivo e non comporta oneri per la finanza pubblica.*

***L’articolo 18*** si occupa di inquadrare le c.d. misure di sostegno a favore della persona segnalante fornite da enti del Terzo settore che perseguono finalità di promozione della legalità, della trasparenza e tutela di diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori sia nel settore pubblico che privato, mediante la stipula, a titolo gratuito, di apposite convenzioni con l’ANAC. Tali misure consistono in informazioni, assistenza e consulenze legali - rilasciate gratuitamente – sulla modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni secondo le forme di tutela apprestate dall’ordinamento interno e dal diritto unionale, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato previsto dal diritto interno o dell’Unione europea.

In caso di possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni dell’ordinamento giuridico, la persona che ha inoltrato la segnalazione potrà avvalersi del patrocinio a spese dello Stato, secondo quanto già previsto a legislazione vigente dagli articoli 74 e ss. del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. spese di giustizia), e *pertanto, la previsione di cui sopra rientra tra le fattispecie contemplate dal diritto interno per l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio e non determina oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.*

Al *comma 3* del presente articolo si prevede la possibilità per l’autorità giudiziaria o amministrativa, alla quale si è rivolta la persona segnalante per ottenere protezione dalle ritorsioni, di richiedere all’ANAC informazioni e documenti relativi alle segnalazioni eventualmente presentate. Si osservano le forme di cui all’articolo 210 e seguenti del Codice di procedura civile nei procedimenti giudiziari, nonché l’articolo 63, secondo comma c.p.a. per i processi amministrativi.

***L’articolo 19*** si occupa di disciplinare la tutela del segnalante in caso di adozione di misure ritorsive e detta, quindi, le misure di protezione che l’ANAC attiva al riguardo, informando - in caso di ritorsioni commesse in ambito lavorativo pubblico - immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica ed eventuali organismi di garanzia o disciplina, per gli eventuali provvedimenti di competenza. Si segnala che per gli accertamenti istruttori relativi alle misure ritorsive, l’ANAC si avvale della collaborazione dell’Ispettorato della funzione pubblica, per il settore pubblico, nonché della collaborazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro per il settore privato, concludendo con tali organismi, specifici accordi, ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 241 del 1990. Gli atti ritorsivi sono considerati nulli con la previsione della reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento.

Nell’ambito dei procedimenti aventi ad oggetto l’accertamento delle condotte e degli atti vietati ai sensi dell’articolo 12, si presume che tali condotte o atti siano stati posti in essere a causa della segnalazione o divulgazione. L’onere di provare che tali condotte o atti sono estranei alla segnalazione o alla divulgazione è a carico di colui che li ha posti in essere.

Competente a decidere riguardo alle condotte e agli atti dettati da forme di ritorsione è il giudice ordinario il quale adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compreso il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l’ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione dell’articolo 17 e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del medesimo articolo, mentre non sono garantite le tutele perviste dal presente articolo, in caso di accertamento in via giudiziale, con sentenza passata in giudicato per il fatto che la persona segnalante ha reso deliberatamente false informazioni sulle violazioni. È sottoposto a provvedimento disciplinare chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni rilevatesi infondate. Ricorrendo queste casistiche è conseguenziale il venir meno della tutela giudiziaria di cui al presente articolo.

*La norma esplicita garanzie e forme ordinarie di tutela giurisdizionale nell’ambito dell’ordinamento interno, pertanto gli adempimenti connessi alle attività istituzionali potranno essere fronteggiati con le risorse umane, che andranno ad implementare la dotazione organica dell’ANAC così come quantificate e stimate nel precedente articolo 11 del presente provvedimento a cui si rimanda.*

***L’articolo 20*** prevede le ipotesi di limitazione della responsabilità della persona segnalante nel caso in cui sia avvenuta la diffusione di notizie coperte dall’obbligo di segreto diverso da quello di cui all’articolo 1, comma 3, o relative alla tutela del diritto d’autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta quando la sua segnalazione o divulgazione pubblica era necessaria al rilevamento di una violazione.

Si prevede, inoltre, l’assenza di responsabilità anche di natura civile o amministrativa, eccetto che il fatto costituisca reato, dell’ente o della persona segnalante nell’acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l’accesso alle stesse.

In ogni caso, resta ferma la responsabilità penale e ogni altra forma di responsabilità, civile o amministrativa, per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione o alla denuncia o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

*La disposizione ha carattere ordinamentale e precettivo e non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, segnalando che per quanto riguarda le eventuali attività giurisdizionali, si tratta di compiti istituzionalmente espletati secondo le norme del diritto processuale interno.*

Per quanto concerne ***l’articolo 21***, si rappresenta che l’ANAC, accertata la natura ritorsiva degli atti o delle omissioni, applica le sanzioni amministrative pecuniarie ai soggetti pubblici o privati, tenendo conto della dimensione dell’amministrazione o dell’ente cui si riferisce la segnalazione. Per quanto riguarda il settore privato gli enti e le persone giuridiche adottano nei confronti di coloro che accertano essere responsabili degli illeciti di cui al comma 1 le sanzioni previste dal decreto legislativo 231/2001.

*Si tratta di norma precettiva che è suscettibile di determinare effetti positivi per la finanza pubblica, sebbene allo stato non quantificabili.*

***L’articolo 22*** dispone la nullità delle eventuali rinunce e delle transazioni relative a diritti e tutele previste dal presente provvedimento ad eccezione di quelle concluse a seguito di tentativo obbligatorio di conciliazione o di accordi di mediazione e conciliazione predisposti da organizzazioni sindacali ed associazioni che promuovano tra i loro scopi, la trasparenza e la legalità. *La disposizione ha carattere ordinamentale e non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.*

**CAPO IV**

**Disposizioni finali**

***L’articolo 23*** detta le abrogazionidelle precedenti disposizioni in materia di whistleblowing, perché trasposte nel presente decreto legislativo (vale a dire, l’art. 54-*bis* del D.Lgs 165/2001, i commi 2-*ter* e 2-*quater* dell’art. 6 del D.lgs. 231/2001 e l’art. 3 della legge 179/2017). *La presente disposizione è di natura precettiva e non produce effetti negativi per la finanza pubblica.*

***L’articolo 24*** detta la disciplina transitoria e di coordinamento prevedendo al primo comma, che le disposizioni del presente provvedimento hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023, ad eccezione della specifica disciplina prevista per i soggetti del settore privato.

Si stabilisce, inoltre, sempre al comma 1, che alle segnalazioni o alle denunce effettuate all’autorità giudiziaria o contabile precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelle effettuate fino al 14 luglio 2023, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 54-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, all’articolo 6, commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e all’articolo 3 della legge 30 novembre 2017, n. 179.

Al comma 2 si prevede che per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, non superiore a 249, l’obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna ai sensi del presente decreto ha effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023 e, fino ad allora, continua ad applicarsi l’articolo 6, comma 2-*bis*, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 231 del 2001, nella formulazione vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il terzo comma dell’articolo in esame prevede la riformulazione dell’art. 4 della legge 604/1966, inserendo tra le cause di nullità del licenziamento la fattispecie inerente alla segnalazione di un illecito di cui il dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

Il quarto comma sostituisce la lettera f) del comma 1 dell’articolo 2-*undecies* del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, relativamente alla riservatezza dell'identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte, ai sensi del decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019.

Il quinto comma, al fine di conseguire il coordinamento normativo, sostituisce integralmente il comma 2-*bis* dell’articolo 6 del D. Lgs. 231 del 2001, stabilendo – come già menzionato all’articolo 4 del presente provvedimento - che i modelli che sono definiti al comma 1, lettera a) della disposizione prevedono, per l’appunto, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 1937/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il regime dettato in materia di procedimenti e di applicazione delle sanzioni disciplinari, che è adottato ai sensi del comma 2, lettera *e).*

*Le disposizioni sono di carattere ordinamentale e precettivo e non determinano alcun onere per la finanza pubblica.*

Infine,***l’articolo 25*** contiene le disposizioni finanziarie, prevedendo che - fatta eccezione per le disposizioni di cui all’articolo 11 - dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, *atteso che agli adempimenti e alle attività ad esso connessi potrà provvedersi attraverso l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*